

Capitolo terzo. Le dichiarazioni di CALCARA Vincenzo sull'omicidio e la verifica della validità probatoria delle propalazioni sull'episodio di SPATOLA, FILIPPELLO e CALCARA.

Prima del rinvio a giudizio degli odierni imputati intervenivano nel corso delle indagini preliminari le dichiarazioni di CALCARA Vincenzo, che a differenza dello SPATOLA e della FILIPPELLO è stato esaminato da questa Corte di Assise, che quindi ha potuto compiere una diretta verifica dibattimentale delle sue propalazioni in ordine ai fatti per cui è processo. Dalle dichiarazioni rese dal CALCARA in udienza il 15.11.1997 è emerso che questi, al pari dello SPATOLA, avrebbe appreso i fatti in questione dalle confidenze ricevute dal MESSINA, anche da lui indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Campobello di Licata, che il CALCARA avrebbe avuto occasione di incontrare più volte durante la latitanza di entrambi dai primi di agosto del 1990 al novembre del 1991 tra Ostia, Torino e la Germania. Il MESSINA gli avrebbe così riferito che la commissione di COSA NOSTRA - organismo sul quale il CALCARA ha manifestato un'assoluta confusione di idee, non sapendo indicare non solo i nomi dei suoi componenti ma neanche la loro provenienza territoriale e le cariche in base alle quali si aveva diritto a farne parte, ma di cui ha saputo dire che ne faceva parte certamente il RIINA - aveva deliberato l'arresto e la successione del Magistrato perché con la sua attività giudiziaria aveva messo in pericolo gli interessi dell'organizzazione e di recente aveva anche emesso un ordine di cattura a carico di un parente del RIINA. Nel passato si era tentato di rendere

innocuo il Magistrato, senza però riuscirvi, e da ultimo preoccupava il suo imminente trasferimento a Firenze, dove il RIINA aveva vari interessi. Il MESSINA aveva avuto il compito di informare lo AGATE, che rivestiva la carica di rappresentante della provincia di Trapani, della deliberazione adottata dalla commissione e lo AGATE, che era detenuto nel carcere di Trapani, ove godeva di ampia libertà di colloqui anche con persone non autorizzate, lo aveva incaricato dell'organizzazione dell'omicidio. Peraltro, il CALCARA non era in grado di riferire come si sarebbe esplicata tale attività organizzativa dell'omicidio da parte del MESSINA. In ordine ad una delle armi usate per tale episodio criminoso il CALCARA ha poi dichiarato che il MESSINA, nello stesso contesto in cui gli aveva parlato dell'omicidio del Magistrate, aveva anche commentato ironicamente le insistenze con cui L'AL/ Natale aveva richiesto vanamente ad ASARO Mariano la restituzione di una "bell pistola P 38", e tale concomitanza lo aveva indotto a ritenere che quell'arma fosse stata utilizzata per l'omicidio in esame e che per questo non potesse essere riconsegnata.

Ciò detto in sintesi sulle propalazioni dello SPATOLA, del CALCARA e de FILIPPELLO in ordine al fatto omicidiario per cui è processo, occorre valutare l'idoneità a costituire un valido elemento probatorio per l'accertamento dei fatti proposito devono in primo luogo richiamarsi le considerazioni già espresse in s specifica sull'assoluta inattendibilità dello SPATOLA e del CALCARA allo hanno riferito di essere stati ritualmente inseriti nell'organizzazione denomi COSA NOSTRA ed hanno parlato delle strutture e dell'organigramma di

sodalizio criminoso. Tali considerazioni non possono ovviamente non refluire sulla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei predetti sull'episodio specifico in esame, atteso che non può logicamente dubitarsi del fatto che - a prescindere dall'attribuzione al MESSINA della qualità o meno di componente di quella consorteria, circostanza questa della quale deve pure dubitarsi, come si dirà più ampiamente nella parte dedicata all'esame della sua posizione personale - questi non avrebbe mai potuto trattare di vicende così delicate per l'organizzazione mafiosa, vicende che ne interessavano in modo così penetrante l'attività e che ne coinvolgevano i maggiori esponenti, se i suoi interlocutori non fossero stati essi stessi inseriti nell'organizzazione, a questa legati dagli stessi inviolabili vincoli di omertà sanciti dal giuramento e se anzi non avessero goduto di una posizione di rilievo tale da potere essere messi a parte di vicende così riservate. In proposito deve evidenziarsi che i probabili contatti intercorsi tra il MESSINA da una parte e di volta in volta lo SPATOLA ed il CALCARA dall'altra per attività illecite collegate con il traffico degli stupefacenti, che - come si è detto - questi ultimi due svolgevano al di fuori dell'organizzazione COSA NOSTRA, con alcuni dei cui componenti possono però avere avuto dei rapporti più o meno saltuari, non avrebbero comunque potuto giustificare le confidenze che lo SPATOLA ed il CALCARA hanno asserito di avere ricevuto dalla stessa fonte sui fatti per cui è processo. Chi, infatti, aveva preso parte con qualsiasi ruolo all'omicidio del Magistrato per conto di COSA NOSTRA doveva essere persona ben inserita in tale contesto e, quindi, non solo consapevole dei rischi che avrebbe comportato la rivelazione di vicende così riservate ad una person

estranea al suo sodalizio ma anche "culturalmente" aliena dal confidare vicende di tal fatta ad un delinquente comune, legato ad altre logiche criminali. Deve poi considerarsi come dato processuale acquisito a tutti i processi riguardanti l'associazione COSA NOSTRA quello della compartimentazione per livelli delle conoscenze sulle vicende che la riguardano, sicché i fatti interni non vengono mai rivelati ad altri "uomini d'onore" se non quando lo richiede un'esigenza specifica - che nel caso delle confidenze che lo SPATOLA ed il CALCARA asseriscono di aver ricevuto non sussisteva - ovvero quando ciò è giustificato dal livello della persona che riceve la confidenza, ed anche in questo caso né lo SPATOLA né il CALCARA avevano titolo per conoscere i canali riservati utilizzati dalla commissione di COSA NOSTRA per comunicare le proprie decisioni o la provenienza delle armi usate per l'omicidio di un personaggio delle Istituzioni.

Deve, tuttavia, completarsi la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del CALCARA e dello SPATOLA su questo episodio omicidiario esaminando l'eventuale sussistenza di riscontri esterni, che dovrebbero essere ovviamente di evidenza sintomatica così univoca da vincere le deduzioni sopra esposte.

Come già osservato in altra parte di questa sentenza che la diffusione persino formalistica che avevano avuto le propalazioni dello SPATOLA induce a ritenere che le stesse potessero essere note nelle loro grandi linee al CALCARA, il quale aveva avuto l'interesse a recepirle per accreditare se stesso come conoscitore di vicende così riservate dell'organizzazione COSA NOSTRA. Ciò può validamente spiegare come i fratelli abbiano indicato nel MESSINA, di cui avevano personale conoscenza, l'

loro unica fonte di conoscenza dei fatti in esame, attribuendogli lo stesso ruolo cinghia di trasmissione tra lo AGATE detenuto e gli organi di vertice di CO' NOSTRA per quanto concerne la deliberazione omicidiaria, nonché il ruolo organizzatore dell'attentato.

E' però significativo che il CALCARA non sia stato in grado di specificare in cosa sarebbe consistito tale ruolo organizzativo svolto dal MESSINA e che SPATOLA si sia limitato a far riferimento all'episodio dell'auto sottratta TRAMUTA ed usata per l'attentato, asserendo che le chiavi del veicolo erano state fornite al MESSINA dal MANGIARACINA, persona legata al primo dalla sua appartenenza ad una loggia massonica. Ma a differenza di quanto sostenuto dall'episodio in questione non costituisce affatto un riscontro oggettivo alle dichiarazioni dello SPATOLA atto a confermarne l'attendibilità. Vero è, infatti dalle dichiarazioni rese all'udienza del 24.3.1998 da PASSANANTE Vita, vedendo TRAMUTA Giuseppe, acquirente dell'auto in questione, nonché dai dati di TRAMUTA Simone e TRAMUTA Baldassare è emerso che l'ALFA SUD usata per l'attentato era stata acquistata dal congiunto deceduto presso l'autosalone TITO di Mazara del Vallo con l'intermediazione di MANGIARACINA Pietro di Campofelice di Licata; che detta auto, sottratta il 27.8.1992, era stata ritrovata dopo l'omicidio dal Magistrato con le chiavi nel quadro di accensione; che al momento della denuncia TRAMUTA Simone aveva dichiarato che l'auto era chiusa a chiave e che quando invece l'auto era stata ritrovata egli aveva dichiarato agli inquirenti di averla trovata dopo alcuni giorni della mancanza delle chiavi dell'auto e di quelle del

sicché aveva dovuto cambiare le serrature delle porte dell'abitazione mentre non aveva riferito il fatto della perdita delle chiavi dell'auto per timore che la compagnia assicuratrice non gli risarcisse il danno. Appare, tuttavia, evidente che tali circostanze riferite dai testi da una parte erano facilmente conoscibili da chiunque abitasse in Campobello di Licata e, quindi, dallo stesso SPATOLA ed erano peraltro emerse già all'epoca del primo processo summenzionato nei confronti dei MINORE e degli altri, tra cui FARINA Salvatore, al quale era stato anche contestato il furto dell'auto predetta, sicché le conoscenze in proposito manifestate dallo SPATOLA non presuppongono affatto una sua conoscenza dei fatti dall'interno dell'associazione mafiosa che aveva organizzato l'attentato, né costituiscono un riscontro del coinvolgimento nei fatti degli imputati indicati dallo SPATOLA, non essendo emerso dalle deposizioni dei testi predetti né da altre risultanze processuali alcun collegamento tra il MANGIARACINA ed il MESSINA per finalità illecite.

A ciò deve aggiungersi che la partecipazione del MESSINA all'organizzazione dell'attentato non solo non è stata confermata dagli altri imputati di procedimenti connesso escussi ma è stata dagli stessi anzi esclusa, e ciò benché qualcuno di loro avesse dei fatti una conoscenza sicuramente più diretta di quella dello SPATOLA sicché anche sotto questo profilo si appalesano inattendibili le dichiarazioni dello SPATOLA e del CALCARA circa la fonte delle loro conoscenze sui fatti per cui il processo.

Parimenti, le dichiarazioni dello SPATOLA e del CALCARA sull'organizzazione dell'attività professionale di CIACCIO MONTALTO e sui provvedimenti d

stesso richiesti o adottati, nonché sulle gravi irregolarità esistenti all'interno del carcere di Trapani implicano delle conoscenze largamente diffuse nell'ambiente delinquenziale di quella provincia e non sono certamente significative di un inserimento dei predetti in COSA NOSTRA o di un loro intimo contatto con persone inserite in questa consorteria criminale.

Altra circostanza indicata dal P.M. come riscontrata dalla convergenti dichiarazioni dello SPATOLA, del CALCARA e della FILIPPELLO è quella relativa all'uso nel delitto di un'arma a canna corta che sarebbe stata data dal L'ALA allo ASARO. A prescindere però da quanto si è già rilevato circa la sospetta convergenza delle dichiarazioni dello SPATOLA e del CALCARA, deve al riguardo rilevarsi che ciò che risulta obiettivamente dalle convergenti dichiarazioni dei tre soggetti summenzionati è solo la circostanza del prestito di un'arma fatta dal L'ALA allo ASARO (che si trattasse di una "P 38" non è altro che una delle pittoresche convenzioni dello SPATOLA, atteso che tale denominazione indica solo un modello di pistole semiautomatiche WALTER concepite nel 1938, e non ha nulla a che vedere con il calibro dell'arma, cosa questa che poteva ignorare lo SPATOLA ma non certamente il L'ALA, che quindi non poteva indicare in quel modo una rivoltella a tamburo, mentre per converso le due armi di questo calibro usate nell'omicidio erano dei revolver e non delle armi automatiche). Ma ancora una volta il riferimento a questa circostanza non implica affatto una conoscenza dei fatti dall'interno dell'organizzazione COSA NOSTRA, con la quale il L'ALA all'epoca aveva un rapporto ormai da anni conflittuale, sicché appare tra l'altro assai improbabile che

quel sodalizio mafioso si rivolgesse proprio a lui per procurarsi un'arma da impiegare per un fatto così delicato, avendo la possibilità di far ricorso ad altri ben più sicuri canali di approvvigionamento. Le predette dichiarazioni sull'arma dimostrano, invece, solo la possibilità per lo SPATOLA come per il CALCARA di attingere le loro conoscenze sul punto dallo stesso L'ALA, al pari della FILIPPELLO, ma a differenza di quest'ultima in modo che appare incompatibile con la loro asserita militanza in uno schieramento avverso a quello del L'ALA.

Per il resto l'uso di tale arma nell'omicidio di CIACCIO MONTALTO è frutto di una mera deduzione, priva di concreti elementi di supporto, dei tre dichiaranti, e non trova riscontro in alcuna emergenza processuale né di carattere oggettivo né testimoniale.

Alla stregua delle considerazioni suesposte le dichiarazioni rese dallo SPATOLA e dal CALCARA in ordine all'episodio omicidiario per cui è processo devono ritenersi assolutamente inattendibili dal punto di vista intrinseco e smentite dai riscontri esterni, sicché le medesime sono prive di qualsiasi utilità al fine dell'accertamento dei fatti per cui si procede.

Il presente processo si è però arricchito nella fase dell'istruttoria dibattimentale delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, la cui attendibilità complessiva è già stata positivamente valutata in sede specifica ed alle quali occorre, quindi, fare riferimento per la ricostruzione dell'episodio delittuoso in esame, a partire dall'analisi dei moventi dell'omicidio.

cr

Capitolo quarto. I moventi dell'omicidio e la loro riconducibilità agli interessi di COSA NOSTRA

Nell'ambito del presente processo appare di notevole rilievo l'accertamento dei moventi dell'omicidio del dottore CIACCIO MONTALTO, in quanto idonei a fornire indicazioni univoche in ordine alla matrice dell'efferato crimine.

Prima ancora di analizzare specificamente le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che per il ruolo rivestito a suo tempo nell'associazione denominata COSA NOSTRA erano in grado di fornire indicazioni effettivamente utili in ordine ai crimini commessi da tale sodalizio, appare però necessario rilevare che la stessa attività professionale svolta dalla vittima fornisce delle indicazioni assai significative in ordine ai moventi della sua uccisione.

Infine, invero, eventuali moventi alternativi legati alla turbolenta vita sentimentale del Magistrato sono rimasti privi di qualsiasi concreto elemento di supporto, nonostante le indagini in precedenza svolte anche in tale direzione e gli stessi difensori degli imputati ne hanno esplicitamente dato atto, rinunciando anche, al pari delle altre parti processuali, all'espletamento di attività istruttoria dibattimentale che nessun apporto significativo avrebbe potuto dare all'accertamento dei fatti.

Infine, pertanto, tali moventi e quelli comunque riconducibili alla vita privata della vittima, non essendo emerso nulla in tali direzioni nelle fasi investigative in cui non sono state ancora cristallizzate le ipotesi di indagine, deve farsi riferimento all'attività professionale svolta dal Magistrato.

Al riguardo appaiono già assai significative le dichiarazioni rese da un teste particolarmente qualificato, il Procuratore della Repubblica di Trapani LUMIA Giuseppe, capo dell'Ufficio in cui lavorava CIACCIO MONTALTO all'epoca dei fatti. Il LUMIA, esaminato all'udienza del 14.11.1997, ha rappresentato che quando prese possesso delle sue funzioni nell'ottobre del 1974 il MONTALTO era già in quell'Ufficio da diversi anni e ne rappresentava la struttura portante e la memoria storica, anche per le notevoli capacità professionali possedute e la sua particolare esperienza nel settore della criminalità organizzata di tipo mafioso. Per tali ragioni quest'ultimo Magistrato era stato delegato ad occuparsi - da solo o insieme ad altri colleghi, di cui rappresentava comunque un essenziale punto di riferimento - di tutti i più importanti processi di mafia trattati in quegli anni dalla Procura di Trapani e nello svolgimento di tale sua attività aveva ricevuto delle minacce, come quando era stato fatto un segno di croce sul cofano della sua auto con un mezzo appuntito. Erano anche state attivate delle misure di protezione nei confronti del Magistrato, che però non se ne avvaleva a tempo pieno. Poco prima della morte il MONTALTO aveva accertato che persone sospette di avere collegamenti con COSA NOSTRA avevano acquistato degli immobili in Toscana e, dopo aver avuto dei contatti con il dottore VIGNA della Procura di Firenze, aveva chiesto il trasferimento a quell'Ufficio. Analoghe informazioni sono state fornite dalla teste CONSOLI Agata, sostituto Procuratore della Repubblica a Trapani dal maggio del 1978 all'ottobre del 1981, la quale - esaminata all'udienza del 12.11.1997 - ha confermato il particolare impegno professionale del collega CIACCIO MONTALTO nelle indagini di mafia, di cui

trattava tutti i procedimenti più importanti pendenti in quell'ufficio, data anche l'elevata mobilità degli altri magistrati assegnati a quella Procura.

Assai significative anche le indicazioni fornite all'udienza del 10.3.1998 dal Maresciallo SANTOMAURO del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani, che aveva svolto varie indagini su delega di CIACCIO MONTALTO. Sull'attività di quest'ultimo il teste ha rappresentato che il Magistrato aveva formato una sorta di archivio personale in cui confluiva tutto il materiale più rilevante che veniva reperito nel corso degli accertamenti bancari, delle intercettazioni telefoniche, delle perquisizioni e di altre attività di indagine esperite nei confronti di persone inserite in COSA NOSTRA.

Il teste ha anche riferito di un rapporto giudiziario del 25 febbraio 1982, con cui venivano denunciati, molti già in stato di fermo o di latitanza, alcuni dei maggiori personaggi di spicco del predetto sodalizio mafioso, tra cui MILAZZO Vincenzo ed il fratello Sebastiano, della "famiglia" di Alcamo, BRUSCA Giovanni e RIINA Giacomo, parente di RIINA Salvatore, che risultava avere la sua residenza ufficiale in Budrio, provincia di Bologna. Tale rapporto, che il MONTALTO stava sviluppando con ulteriori approfondimenti investigativi in epoca prossima al suo omicidio, era stato anche la causa di un litigio di quest'ultimo con il collega COSTA Antonio (dopo la morte del MONTALTO sottoposto a processo per i reati di corruzione in atti giudiziari ed altro, definito con sentenza di condanna) che lamentava di essere stato tenuto sostanzialmente all'oscuro sul corso di quelle indagini. Ha altresì riferito il teste SANTOMAURO che nel rapporto summenzionato si faceva riferimento ad

interessi che la "famiglia" di Alcamo, diretta da MILAZZO Vincenzo, aveva a San Miniato ed in altre zone della Toscana, ove vivevano componenti di quella "famiglia" come MELODIA Filippo, che abitava in provincia di Firenze. Proprio in quella provincia erano stati anche uccisi dei personaggi inseriti in COSA NOSTRA, tra cui MILAZZO Giuseppe, sul cui omicidio il MONTALTO aveva delegato delle indagini inviando sul posto degli investigatori.

Ed ancora l'Ispettore ILARI Giacomo, all'epoca in servizio presso la Questura di Trapani, oltre a riferire dell'auto ALFA Sud rinvenuta bruciata a pochi chilometri dal luogo del delitto e di cui si è già detto, ha dichiarato che il 28 febbraio 1982 il MONTALTO aveva emesso dei provvedimenti restrittivi per associazione a delinquere nei confronti di vari soggetti, tra cui RIINA Giacomo, che negli atti veniva indicato come parente di RIINA Salvatore.

Nell'ambito di tale quadro probatorio - che evidenzia la figura di un Magistrato il cui impegno professionale era dedicato a tempo pieno al contrasto all'attività criminale di COSA NOSTRA e che si era occupato di alcuni dei personaggi di maggiore spessore di tale sodalizio, non circoscrivendo le proprie indagini al territorio trapanese ed utilizzando metodiche investigative innovative per quel tempo, come gli accertamenti finanziari e le indagini patrimoniali, in grado di vulnerare più profondamente gli interessi di quell'organizzazione - si inseriscono in modo coerente le puntuali dichiarazioni sui moventi specifici dell'omicidio rese da alcuni collaborazioni di cui l'elenco di seguito indicati.

Cr

In particolare FERRO Giuseppe ha riferito del particolare "accanimento" che i personaggi di spicco della "famiglia" mafiosa di Paceco avevano ritenuto di individuare nell'attività professionale del Magistrato nei loro confronti. Il rappresentante di quella "famiglia" SUCAMIELE Vito, il di lui genero MARINO Girolamo ed altri erano stati infatti già arrestati su iniziativa di quel Magistrato nel 1976 per l'omicidio di un certo MILAZZO e nel 1979, a seguito dell'omicidio di tale INCANDELA, il MONTALTO aveva nuovamente proceduto nei loro confronti, sottoponendoli a nuovo provvedimento restrittivo. Ciò aveva determinato un particolare risentimento dei predetti, che si protestavano innocenti, nei confronti del Magistrato e dopo la loro scarcerazione, avvenuta tra la fine del 1979 e gli inizi del 1980, il SUCAMIELE, all'epoca capo del mandamento di Paceco, nel quale ricadeva anche la "famiglia" di Trapani, si era riunito con gli altri capimandamento, e cioè con MESSINA DENARO Francesco di Castelvetro, AGATE Mariano di Trapani e MUCCELLATO Calogero di Castellammare, che era anche il capo della provincia, ed insieme avevano deliberato l'uccisione di CIACCIO MONTALTO, che però il SUCAMIELE aveva voluto condizionare all'assenso del "capofamiglia" più importante del suo mandamento, MINORE Salvatore di Trapani, nel cui territorio l'omicidio doveva essere eseguito. Il MINORE si era però opposto all'omicidio, anche per l'amicizia che lo legava al padre adottivo del MONTALTO, e pertanto l'esecuzione della delibera era rimasta sospesa.

Al riguardo subito rilevarsi che questa parte del racconto del FERRO appare come un fatto sotto un profilo logico, essendo tra l'altro rispondente alla regola di COSA

NOSTRA che un personaggio del peso del MINORE - legato con BONTATE Stefano, che all'epoca era il maggiore esponente della fazione di COSA NOSTRA che si opponeva al RIINA nella provincia di Palermo, in un conflitto che era ancora allo stato latente e che sarebbe esploso solo nell'aprile del 1981 con l'omicidio dello stesso BONTATE - avesse il potere di condizionare l'esecuzione di un omicidio di un personaggio delle Istituzioni che doveva svolgersi nel territorio dallo stesso controllato.

Ma tale racconto del FERRO trova anche riscontri oggettivi nei provvedimenti adottati dal MONTALTO nei confronti del MARINO ed altri della medesima "famiglia" di Paceco, emergendo dagli atti processuali che il Magistrato non solo si era occupato delle indagini per l'omicidio INCANDELA nei confronti dei predetti, ma anche che egli aveva impugnato il 7.8.1979 innanzi alla Sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo l'ordinanza del Giudice istruttore di Trapani del 6.8.1979 che aveva scarcerato MARINO Girolamo e PARISI Vito per tale omicidio, impugnazione che era stata accolta in data 15.2.1980 con conseguente nuova carcerazione di questi ultimi.

Il FERRO ha poi riferito di un altro episodio verificatosi nell'estate del 1991 nel carcere di Trapani, ove erano detenuti sia lui che lo AGATE.

L'AGATE, che aveva un temperamento allegro, aveva introdotto in quel caldo mese di agosto l'abitudine di scherzare bagnando con dei gavettoni gli altri detenuti. In occasione di uno di questi scherzi, che erano ormai divenuti frequenti, era stato accidentalmente bagnato un brigadiere della polizia penitenziaria che aveva preso

servizio da poco in quel carcere e che aveva redatto un rapporto. Ne era derivata l'emissione di alcuni mandati di cattura nei confronti delle persone ritenute coinvolte, tra cui tale "ERMANNINO" Michele di Palermo, che aveva quattro figli e che era stato da poco rimesso in libertà. Lo AGATE si era particolarmente risentito di ciò, anche perché in qualche modo era stato l'iniziatore degli scherzi che avevano preso quell'imprevisto sviluppo, ed aveva detto al FERRO che il MONTALTO era ormai "arrivato alla stazione" e che avrebbe pensato lui a "togliere la riserva" a Totò MINORE. Tra il novembre ed il dicembre del 1982 egli aveva poi appreso dallo AGATE e dai suoi compaesani che il MINORE era stato ucciso ed ancora nel dicembre di quell'anno lo AGATE gli aveva detto "che in quei giorni se ne andava il Giudice", che in effetti era stato ucciso pochi giorni dopo.

In ordine a questa parte delle dichiarazioni del FERRO deve rilevarsi che è stato accertato che effettivamente un brigadiere della polizia penitenziaria di Trapani era stato bagnato il 18 agosto 1982, non si sa quanto involontariamente, dal lancio di un secchietto d'acqua (il teste AMICO Michele, che ebbe a subire tale lancio, sentito in udienza del 19.12.1997, ha attribuito tale fatto ad una volontà punitiva dei detenuti nei suoi confronti, perché egli aveva cercato di modificare la prassi fortemente repressiva che consentiva ai detenuti l'indiscriminata uscita dalle sezioni in cui erano detenuti) e che dopo la redazione del suo rapporto alcuni detenuti avevano assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'agente della polizia penitenziaria DI BENEDETTO Roberto, presente ai fatti, per indurlo a rendere dichiarazioni sfavorevoli alle persone indicate nel rapporto, sicché ne era seguita una denuncia

dell'A.G. che su richiesta del P.M. CIACCIO MONTALTO del 4 settembre 1982 aveva emesso in data 7 ottobre 1982 un mandato di cattura per oltraggio e tentata violenza privata nei confronti di PARISI Vito + 6, tra cui lo AGATE, lo stesso FERRO ed il detenuto di Palermo ARMANNO Michele.

Le indicazioni del FERRO in ordine alla prima causale dell'omicidio del Magistrato hanno altresì trovato riscontro nelle dichiarazioni di MILAZZO Francesco, riscontro che appare ancor più significativo per l'inserimento di quest'ultimo nella "famiglia" di Paceco, della quale poteva quindi riferire per conoscenza diretta le vicende. Ed il MILAZZO, infatti, ha confermato che tale "famiglia", ed in particolare il rappresentante della medesima SUCAMIELE Vito, che era anche capomandamento di Trapani, poi sostituito in tale carica da GUCCIARDI Nicolò, voleva già dalla seconda metà degli anni settanta la morte di CIACCIO MONTALTO per i provvedimenti e le indagini dallo stesso esperite nei loro confronti e che però l'omicidio non era stato eseguito sino a quando Totò MINORE era rimasto in vita, perché quest'ultimo era assolutamente contrario a tale crimine. Solo in epoca successiva alla fine del 1982, pertanto, dopo la morte del MINORE, il SUCAMIELE aveva ordinato di mettersi a disposizione di MILAZZO Vincenzo, poi divenuto rappresentante della "famiglia" di Alcamo, e di altre persone, che in base ad un indirizzo non certo del dichiarante sono state da lui indicate in CALCEDONIO Bruno, MONE Giovanni e GANGITANO, della "famiglia" di Mazara, che il PATTI aveva accompagnato a vedere l'ubicazione della casa del Magistrato, nei pressi del Tribunale di Trapani.

Indicazioni in ordine al movente dell'omicidio sono state fornite anche da PATTI Antonio - che ha riferito che MILAZZO Vincenzo voleva la morte del Magistrato per l'attività giudiziaria che questi svolgeva nei confronti suoi e dei suoi familiari, avendo il MONTALTO sequestrato dei beni al di lui padre - nonché da BRUSCA Giovanni - che ha confermato sia il movente di carattere più generale, e cioè il desiderio di vendetta che animava gli affiliati a COSA NOSTRA per l'attività giudiziaria svolta nei confronti di tale organizzazione dal Magistrato, che aveva emesso provvedimenti restrittivi anche nei confronti dello stesso dichiarante, oltre che di RIINA Giacomo e dei MILAZZO e che stava conducendo indagini anche nei riguardi degli esattori SALVO di Salemi, sia il movente specifico del risentimento nei confronti del MONTALTO da parte di MILAZZO Vincenzo, anche per le indagini sulle appariva intenzionato a svolgere in Toscana, ove il MILAZZO aveva interessi ereditati da suo fratello Sebastiano. Il MILAZZO aveva, quindi, richiesto l'autorizzazione del RIINA all'uccisione del Magistrato, come constava anche direttamente al BRUSCA, e dopo la delibera in tal senso il MILAZZO aveva organizzato tale omicidio, del quale anche il dichiarante avrebbe dovuto personalmente occuparsi.

In stregua delle predette emergenze processuali, costituite dalle dichiarazioni testimoniali dei Magistrati che operavano nell'Ufficio in cui svolgeva le sue funzioni VINCENZO MONTALTO, nonché degli Ufficiali di P.G. che avevano coadiuvato l'ultimo nella sua attività investigativa e dalle dichiarazioni circostanziate degli agenti di procedimento connesso che militavano all'interno dell'organizzazione

COSA NOSTRA all'epoca dei fatti, può pertanto ritenersi accertato che il movente dell'omicidio del Magistrato è da ricondurre in linea generale all'attività di incisivo contrasto dallo stesso svolta nei confronti della predetta organizzazione mafiosa e che nello specifico confluirono sinergicamente nel determinare la deliberazione ed esecuzione del progetto omicidiario propositi di vendetta e timori di ulteriori provvedimenti giudiziari nutriti dai vertici assoluti di COSA NOSTRA nonché dagli esponenti più autorevoli di tre dei quattro mandamenti del trapanese, quello di Paceco, in cui rientrava anche la "famiglia" di Trapani, quello di Mazara e quello di Alcamo.

Questa pluralità di moventi specifici, tra loro pienamente compatibili ed indicati dai vari collaboranti a seconda della prospettiva di conoscenze loro consentita dal ruolo investito nell'ambito dell'organizzazione - a riprova ulteriore della reciproca autonomia di tali fonti probatorie - trova riscontro documentale negli atti giudiziari del Magistrato acquisiti al fascicolo processuale.

Appare pertanto, possibile una ricostruzione su basi certe delle fasi che portarono alla deliberazione ed organizzazione dell'omicidio per cui è processo, ricostruzione che appare pertanto opportuno adesso effettuare anche in relazione alle posizioni assunte dalle officine di RIINA Salvatore e AGATE Mariano, chiamati in causa dai predetti collaboranti.

SV

Capitolo quinto. La deliberazione ed organizzazione dell'omicidio di CIACCIO MONTALTO. Le posizioni del RIINA e dello AGATE.

L'8 marzo 1979 venivano tratti in arresto per i reati di omicidio aggravato in persona di INCANDELA Giuseppe, associazione per delinquere, detenzione e porto abusivi di una pistola MARINO Girolamo, genero del rappresentante della "famiglia" di COSA NOSTRA di Paceco SUCAMIELE Vito, nonché PARISI Vito, entrambi inseriti nella predetta "famiglia". Le indagini erano istruite dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani CIACCIO MONTALTO, che proponeva anche appello avverso l'ordinanza del Giudice Istruttore di Trapani del 6 agosto 1979 con la quale i predetti imputati erano stati scarcerati per mancanza di sufficienti indizi. La sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo accoglieva in data 15 febbraio 1980 l'impugnazione del predetto Magistrato e ordinava l'emissione di nuovo mandato di cattura nei confronti degli imputati. Tale attività del MONTALTO determinava fieri propositi di vendetta da parte del SUCAMIELE, nei cui confronti già nel 1976 il predetto Magistrato aveva svolto indagini in relazione ad altro episodio omicidiario. L'odio del SUCAMIELE nei confronti del MONTALTO, attestato dalle dichiarazioni di MARRO Giuseppe e di MILAZZO Francesco, componente della medesima "famiglia" del SUCAMIELE, induceva quest'ultimo a farsi promotore di una deliberazione dell'organo di vertice della provincia di Trapani, i cui capimandamento nel corso del 1979/1980 deliberavano l'uccisione del Magistrato. Secondo le dichiarazioni dei collaboranti summenzionati le cariche di capomandamento erano all'epoca ricoperte

dal SUCAMIELE per il mandamento di Paceco, ricomprensente anche la "famiglia" di Trapani; dallo AGATE per il mandamento di Mazara, il quale AGATE era all'epoca in stato di libertà, essendo stato tratto in arresto nel maggio del 1982; da MESSINA DENARO Francesco per il mandamento di Castelvetro e da BUCCELLATO Calogero, che era anche rappresentante provinciale, per il mandamento di Castellammare. L'unico ostacolo all'esecuzione della delibera omicidiaria era stato costituito dall'opposizione di MINORE Salvatore, rappresentante della "famiglia" di Trapani, territorio nel quale l'omicidio doveva essere commesso, che come si è detto aveva la necessaria autorità, dati i suoi rapporti con BONTATE Stefano di Palermo, per impedire l'omicidio, che infatti era stato condizionato al suo parere favorevole.

La c.d guerra di mafia scoppiata a Palermo nell'aprile del 1981 proprio con l'omicidio del BONTATE, leader della fazione che all'interno di COSA NOSTRA contendeva al RIINA l'egemonia della consorteria mafiosa, innescava una lunga serie di omicidi, per lo più posti in essere dalla fazione corleonese, tendenti alla sistematica eliminazione degli avversari e, quindi, di ogni opposizione interna. Tale obiettivo veniva perseguito non solo all'interno della provincia di Palermo ma anche nelle altre provincie, essendosi il RIINA preoccupato di assicurarsi che in tutte le provincie in cui era presente COSA NOSTRA venissero individuati ed eliminati coloro che erano vicini ai suoi avversari, onde poter assumere, tramite persone a lui fedeli, il controllo dell'intera organizzazione. A tali finalità rispondeva anche l'uccisione di MINORE Salvatore, il cui cadavere non venne mai ritrovato, uccisione che è stat

però confermata da tutti i collaboranti summenzionati, che hanno concordemente asserito che essa era stata attuata sul finire del 1982, prima dell'omicidio per cui è processo.

Nell'agosto del 1982 si verificava, intanto, un altro episodio i cui sviluppi giudiziari avrebbero creato ulteriori ragioni di risentimento nei confronti di CIACCIO MONTALTO. A seguito, infatti, della trasmissione all'A. di un rapporto con cui personale della Casa Circondariale di Trapani segnalava dei comportamenti illeciti, meglio sopra specificati, da parte di alcuni detenuti in danno dell'agente DI BENEDETTO Roberto, veniva avviato dal predetto Magistrato un procedimento penale a carico di PARISI Vito, AGATE Mariano, FERRO Giuseppe, PUCCIO Erasmo, ARMANNO Michele, FERRANTE Gaetano e RINZIVILLO Antonino. Il MONTALTO richiedeva inoltre ed otteneva dal Giudice Istruttore di Trapani un mandato di cattura nei confronti dei predetti per i reati di cui agli artt. 56 e 610 c.p. e 41 c.p., emesso in data 7 ottobre 1982. Lo AGATE, sia perché era stato personalmente colpito da tale provvedimento, sia perché aveva egli stesso avviato quella pratica di scherzi con il lancio di sacchetti d'acqua poi degenerata e che aveva dato causa all'arresto di altre persone, tra cui lo ARMANNO che aveva da poco acquistato la libertà, aveva espresso agli altri detenuti, e tra essi al FERRO, tutto il proprio risentimento per l'adozione di un provvedimento che riteneva sproporzionato rispetto alla prassi permissiva cui era stato abituato in quell'istituto ed in particolare il suo malanimo si era appuntato sul Magistrato che da più tempo in Trapani aveva contrastato l'attività di COSA NOSTRA e che non solo aveva promosso l'azione

penale per quel fatto specifico ma indagava anche nei suoi confronti per il reato associativo a seguito del rapporto dei Carabinieri di Trapani del 25.2.1982, di cui si è già detto e di cui si parlerà specificamente anche tra breve.

Le parole pronunciate dallo AGATE nei confronti di CIACCIO MONTALTO dopo il mandato di cattura predetto rivelano inequivocabilmente le sue intenzioni, ed il riferimento al fatto che sarebbe stato presto superato l'ostacolo sino ad allora frapposto dal MINORE appare chiaramente comprensibile alla luce dell'evoluzione che aveva avuto il contrasto tra le due fazioni di COSA NOSTRA, con l'affermazione ormai quasi completa nell'ottobre del 1992 della fazione corleonese del RIINA, sicché era ormai questione imminente anche il regolamento definitivo dei conti con il MINORE, al quale non poteva essere lasciato il controllo della "famiglia" mafiosa del capoluogo della provincia. E che le parole dello AGATE non rappresentassero soltanto lo sfogo estemporaneo di una persona appena colpita da un provvedimento restrittivo appare in primo luogo dimostrato dal fatto che ancora nel dicembre di quell'anno, dopo che lo AGATE aveva avvisato il FERRO che il MINORE era stato eliminato, aveva anche detto a quest'ultimo che da lì a pochi giorni anche CIACCIO MONTALTO "se ne sarebbe andato".

L'attività giudiziaria ad ampio raggio condotta dal predetto Magistrato non poteva non suscitare risentimenti e timori anche in altri esponenti di vertice di COSA NOSTRA, che pertanto poterono liberamente attivarsi dopo l'eliminazione del MINORE. Tra coloro che nutrivano tali sentimenti ostili nei confronti del MONTALTO vi era anche MILAZZO Vincenzo, nei cui confronti il Magistrato

svolgeva indagini a seguito di un rapporto giudiziario del 25.2.1982 dei Carabinieri di Trapani, che riguardava anche tra gli altri MILAZZO Sebastiano, fratello di Vincenzo, BRUSCA Giovanni, AGATE Mariano e RIINA Giacomo, che il BRUSCA e gli altri collaboratori escussi hanno indicato come persona legata a RIINA Salvatore, con il quale intercorreva anche da un lontano rapporto di parentela. Gli stessi RIINA Giacomo e MILAZZO Sebastiano erano stati colpiti da ordine di cattura emesso da CIACCIO MONTALTO il 28.2.1982 per il reato associativo. In questa situazione non costituiva di certo una circostanza atta a far venire meno le ragioni di vendetta e di timore nei confronti del Magistrato il fatto che questi fosse in procinto di trasferirsi presso la Procura della Repubblica di Firenze, perché ciò non era dovuto che era percepito all'esterno come un disimpegno del Magistrato dalla sua attività di contrasto al fenomeno mafioso, bensì era una prosecuzione di tale attività in altra sede in cui esistevano cospicui interessi di COSA NOSTRA, come è emerso dalle dichiarazioni del teste SANTOMAURO e dei collaboranti summenzionati.

Qui le sollecitazioni del MILAZZO - cui il RIINA aveva assegnato un ruolo di rilievo nel contrastare la fazione dei RIMI, avversa a quella corleonese, nel mandamento di Alcamo, storicamente legato nelle vicende di COSA NOSTRA alla provincia di Palermo prima ancora che a quella trapanese, - affinché il leader assoluto di COSA NOSTRA autorizzasse l'uccisione del Magistrato. E proprio ad appena successiva alla scomparsa del MINORE risalgono i preparativi per l'organizzazione dell'omicidio in esame di cui hanno saputo riferire il PATTI e MILAZZO Francesco. Dalle dichiarazioni dei predetti è emerso il protagonismo in

tale organizzazione di MILAZZO Vincenzo, confermato anche dal BRUSCA, che con il MILAZZO aveva assidui rapporti proprio perché era stato incaricato dal RIINA di affiancarlo nell'attività di contrasto ai RIMI. Ed il BRUSCA, che avrebbe inizialmente dovuto partecipare anch'egli all'esecuzione dell'attentato al Magistrato, ha anche riferito che la pistola mitragliatrice cal. 7,65 usata per l'occasione era stata da lui consegnata al MILAZZO circa un mese prima dell'omicidio. In proposito appare assai significativo rilevare che le indicazioni del BRUSCA circa la provenienza dell'arma, e cioè la sua fabbricazione da parte di un artigiano di Catania dove poi gli era stata regalata in duplice esemplare e con il munizionamento dal SANTAPAOLA molto tempo prima - hanno trovato pieno riscontro nell'accertamento compiuto dal perito balistico COMPAGNINI Domenico, che all'udienza del 19.12.1997 ha riferito che dall'esame dei reperti sequestrati in occasione dell'omicidio per cui è processo era emerso che la pistola mitragliatrice cal. 7,65 usata era stata costruita artigianalmente da PONARI Guglielmo di Catania. Dalle dichiarazioni del PATTI e di MILAZZO Francesco è altresì emerso il coinvolgimento nell'organizzazione dell'attentato al Magistrato non solo di MILAZZO Vincenzo ma anche di componenti dei mandamenti di Trapani e di Marsala. Questo dato è stato fornito in termini di certezza dal PATTI, il quale ha riferito che circa 15-20 giorni prima dell'omicidio per cui è processo, per ordine di MILAZZO Vincenzo si mise a disposizione il "capofamiglia" di Marsala D'AMICO Vincenzo accompagnando lui ed altri quattro consociati, LEONARDI Giovanni, BASTONE Giovanni, CALCEDONIO Bruno e PARISI Vito, i primi

della "famiglia" di Mazara del Vallo e l'ultimo di quella di Paceco, a Valderice, presso una vecchia abitazione ove trovarono il rappresentante della "famiglia" di Trapani VIRGA Vincenzo, insieme a POLLINA Ignazio ed al nipote MAZARA Vito. Nella circostanza vennero fatti degli appostamenti in attesa dell'arrivo del MONTALTO, che aveva trasferito la sua abitazione in Valderice. Poiché il Magistrato tardava ad arrivare, l'attentato era stato rimandato al giorno successivo, per essere effettuato quando la vittima si recava a prendere il caffè in un bar sito nei pressi del Palazzo di Giustizia di Trapani, come era sua abitudine ogni mattina. Questo progetto venne poi abbandonato, verosimilmente per i notevoli rischi che presentava a causa della presenza di varie persone.

L'episodio riferito dal PATTI evidenzia, quindi, un intervento nell'omicidio del Magistrato non solo di MILAZZO Vincenzo, ma anche di affiliati inseriti nel mandamento di Trapani ed in quello di Mazara e conferma così in modo significativo che si trattava di un crimine commesso con il consenso e la partecipazione di almeno due dei quattro mandamenti di Trapani, ed in particolare di quelli che già il FERRO aveva indicato come direttamente interessati all'eliminazione del Magistrato. Significativo è anche il fatto che sia stato indicato come luogo dell'appostamento proprio Valderice, località nella quale il MONTALTO si era recato da poco ad abitare dopo la separazione ed in cui sarebbe poi stato ucciso, una volta che si verificò che la vittima soleva tornare a casa in ora assai tarda e, quindi, occorreva attendere sino a notte inoltrata. La mancata presenza del PATTI ai successivi

CV

appostamenti appare poi ben comprensibile dal momento che era venuta ormai meno la sua funzione di far conoscere i luoghi a chi veniva da Alcamo e da Mazara. Significative nello stesso senso appaiono però anche le dichiarazioni di MILAZZO Francesco, allorché ha riferito di un episodio verificatosi anteriormente a quello indicato dal PATTI, e cioè sul finire del 1982, quando ancora il Magistrato abitava nella casa di Trapani, sita nei pressi del Tribunale. Il suo rappresentante SUCAMIELE Vito gli aveva infatti detto di mettersi a disposizione di affiliati che sarebbero venuti da fuori. In effetti si erano recate da lui quattro persone, alle quali egli aveva il compito di mostrare l'abitazione di Trapani del MONTALTO, così come aveva fatto. Dei quattro MILAZZO Francesco ha ricordato con certezza MILAZZO Innocenzo, mentre ha manifestato dei dubbi sulle altre persone, asserendo che credeva di ricordare che fossero LEONE Giovanni, CALCEDONIO Bruno e GANGITANO Andrea, tutti della "famiglia" di Mazara del vallo. Nonostante l'incertezza manifestata da MILAZZO Francesco, il cui scrupolo nel riferirla costituisce una prova della mancanza di accanimento accusatorio da parte sua, appare tuttavia rilevante il fatto che tutte e tre le persone indicate dal collaborante fossero inserite nella "famiglia" di Mazara, sicché - a prescindere dall'accertamento delle responsabilità di ciascuno dei tre - appare poco probabile che egli abbia potuto avere un ricordo errato su tutti e tre i nomi indicati e che, quindi, non fosse stato presente a quell'appuntamento nessun componente della "famiglia" di Mazara, circostanza questa che appare poi ancor meno probabile ove si consideri che due delle tre persone

predette risultano aver preso parte successivamente all'appostamento in Valderice indicato dal PATTI, della cui autonomia rispetto al MILAZZO si è già detto.

B, pertanto, il dato emergente dall'accertamento delle causali dell'omicidio, che riconduce al coinvolgimento degli esponenti di vertice di almeno tre dei quattro mandamenti di Trapani, trova piena conferma in quello che emerge dall'esame delle modalità di organizzazione dell'omicidio, che vedono coinvolti dopo l'uccisione di Totò MINORE ed in epoca assai prossima all'esecuzione del delitto affiliati degli stessi tre mandamenti summenzionati.

Da tali emergenze processualmente accertate occorre quindi muovere per verificare la responsabilità penale degli odierni imputati RIINA ed AGATE.

Per quanto concerne il primo deve innanzi tutto rilevarsi che tutti i collaboratori discussi nel presente processo, e cioè non solo coloro che hanno riferito in ordine all'omicidio per cui è processo, ma anche quelli che avevano comunque una conoscenza certa delle vicende di COSA NOSTRA per esservi stati inseriti, come ANCEMI, COCUZZA Salvatore, CONTORNO ed il MESSINA (non si vuole, invece, far riferimento alle indicazioni rese da LITRICO Matteo, certamente estraneo a quel sodalizio criminale, pur essendone venuto a contatto, e per il quale può quindi legittimamente dubitarsi della sua effettiva possibilità di avere notizie esatte sulle vicende in questione) hanno concordemente e univocamente indicato nel RIINA il leader assoluto di questa organizzazione dopo la guerra di mafia del 1981-1982, senza il consenso del quale non avrebbe certamente potuto essere eseguito un omicidio del genere di quello per cui si procede, che interessando un personaggio

delle Istituzioni avrebbe comportato inevitabilmente delle reazioni da parte dello Stato nei confronti di COSA NOSTRA non circoscritte alla provincia di Trapani. E all'incirca tutti coloro che occupavano cariche di vertice in COSA NOSTRA nella provincia di Trapani all'epoca dell'omicidio per cui è processo e di cui risulta accertato il coinvolgimento nell'attentato, a cominciare da MILAZZO Vincenzo, erano persone inserite nella fazione vincente dei corleonesi ed avevano la fiducia del RIINA, sicché è impensabile che esse potessero commettere quel crimine senza ottenerne il consenso. Ed in realtà dell'effettiva richiesta fatta da MILAZZO Vincenzo al RIINA dell'autorizzazione ad uccidere CIACCIO MONTALTO e dell'assenso prestato dal RIINA si ha significativa conferma dalle dichiarazioni del BRUSCA, sul punto assai qualificato a fornire tali indicazioni, data la sua vicinanza al RIINA ed i compiti da quest'ultimo affidatigli di affiancare il MILAZZO nel conflitto che egli stava conducendo nel territorio di Alcamo. E lo stesso BRUSCA ha chiaramente riferito che il MILAZZO aveva ricevuto una delega in bianco dal RIINA per ciò che riguardava gli omicidi che dovevano essere commessi in territorio di Alcamo contro i RIMI ed i loro seguaci, mentre una tale delega non vi era per gli altri omicidi, e tanto meno per quelli c.d. eccellenti, per i quali, quindi, vi era un obbligo di preventiva autorizzazione.

All'incirca è stato anche accertato il personale interesse del RIINA all'uccisione del magistrato, le cui indagini ed i cui provvedimenti giudiziari avevano interessato alcune componenti del sodalizio di COSA NOSTRA non trapanesi ed a lui

cr

particolarmente vicini, come lo stesso BRUSCA e RIINA Giacomo, della sua stessa "famiglia" di Corleone e suo parente sia pure alla lontana.

Deve, pertanto, ritenersi accertata la responsabilità penale del RIINA in ordine a tutti i reati ascrittigli, a titolo di concorso morale per avere quanto meno rafforzato in modo decisivo l'altrui proposito omicidiario, che non avrebbe potuto essere attuato senza la sua autorizzazione.

Le analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda lo AGATE. Sulla base delle circostanze accertate di cui si è detto sopra, infatti, lo AGATE in primo luogo è tra i capimandamento che intorno al 1980 ebbero a decidere in sede di riunione collegiale l'uccisione di CIACCIO MONTALTO, secondo le indicazioni in proposito fornite dal FERRO. All'epoca lo AGATE era in stato di libertà e rivestiva la carica di capomandamento di Mazara del Vallo secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori a suo tempo indicati. Dopo i provvedimenti restrittivi del febbraio 1982 e dell'ottobre del 1982 che lo interessavano direttamente e di cui si è già detto lo AGATE aveva inequivocabilmente, in particolare dopo quest'ultimo, manifestato la volontà omicidiaria nei confronti del Magistrato e la sua decisione di intervenire personalmente per rimuovere l'ostacolo costituito dall'opposizione del MINORE, che sino ad allora impediva l'esecuzione di un omicidio già deliberato dagli organi competenti di COSA NOSTRA. E che lo AGATE disponesse dell'autorità necessaria a ottenere quanto voleva risulta in modo certo dalle concordi dichiarazioni rese da i collaboratori di giustizia escussi, i quali hanno evidenziato come questi fosse la persona del trapanese più vicina al RIINA e, quindi, maggiormente in grado di

cr

accedere allo stesso, anche rispetto a MESSINA DENARO Francesco, che pure rivestiva una carica superiore, quale quella di rappresentante provinciale di Trapani.

In proposito i difensori dell'imputato hanno rilevato che detti rapporti preferenziali tra il RIINA e lo AGATE si erano incrinati dopo una vicenda legata ad un traffico internazionale di droga emersa nell'ambito del processo nei confronti di MAFARA Francesco + 22, tra i quali lo AGATE, processo definito con sentenza definitiva di condanna anche a carico di quest'ultimo. Secondo tale prospettazione, che si fonda almeno in parte sulle dichiarazioni rese al riguardo da BRUSCA Giovanni, il RIINA si sarebbe lamentato di essere stato tenuto dallo AGATE fuori da tale traffico e di non essere stato, quindi, chiamato a dividerne gli utili ed avrebbe manifestato tale malcontento nei riguardi del suo pupillo non chiamandolo alla carica di rappresentante provinciale dopo l'estromissione del BUCCELLATO, che non aveva dimostrato sufficiente energia nel contrastare gli avversari del RIINA nel trapanese.

Deve però rilevarsi che le incertezze ed i contrasti in proposito manifestati dai vari collaboranti sul momento in cui venne chiamato il MESSINA DENARO alla carica di rappresentante provinciale non hanno consentito di acclarare se ciò si verificò prima o dopo il maggio del 1982, epoca dell'arresto dello AGATE, sicché non è possibile attribuire alla mancata nomina di quest'ultimo a tale carica valenza automatica di una volontà punitiva nei suoi confronti del RIINA, poiché l'eventuale periodo di detenzione dello AGATE, protrattosi per vari anni, avrebbe potuto costituire la ragione della mancata nomina. In ogni caso dalle stesse dichiarazioni del BRUSCA emerge che la vicenda predetta non aveva mai determinato un sostanziale

U

mutamento dei rapporti fiduciari sempre intercorsi tra il RIINA e lo AGATE, che costituì sempre un essenziale punto di riferimento e di sostegno per il primo nella provincia trapanese.

La conoscenza manifestata al FERRO dallo AGATE nel dicembre del 1982 circa la soppressione dei MINORE e l'imminente uccisione del Magistrato trova poi un'indiscutibile conferma nella partecipazione di affiliati della "famiglia" dello AGATE alla fase organizzativa dell'omicidio, così come si è accertato sulla base delle predette dichiarazioni del PATTI e di MILAZZO Francesco. In proposito appare evidente che tale partecipazione non avrebbe potuto avvenire senza il consenso del vertice di tale "famiglia", ed è stato al riguardo accertato che il rappresentante della "famiglia" di Mazara e dello stesso mandamento era all'epoca dell'omicidio del Magistrato lo AGATE. Vero è che questi era detenuto nel carcere di Trapani, sicché era sostituito nella gestione degli affari da MESSINA Francesco detto "Mastro Ciccio", persona diversa da MESSINA DENARO Francesco, ma tutti i collaboratori escussi nel presente processo hanno riferito che il capo detenuto non si sottraeva dalla sua carica durante la detenzione e doveva, quindi, essere informato e sostituito su tutte le questioni di sua competenza ed a maggior ragione di quelle più gravi, così come spettava a lui - salvo i casi di urgenza che nella fattispecie non si verificavano, dato l'arco temporale in cui si organizzò l'omicidio per cui è processo - prendere le decisioni su tutte le predette questioni. Né alcun dubbio sussiste, a prescindere dalle screditate dichiarazioni rese in proposito dallo SPATOLA e dal CATCARA, che lo AGATE non solo fosse al corrente in tempi quasi reali di quanto

avveniva in COSA NOSTRA ma anche avesse la possibilità di trasmettere all'esterno le proprie determinazioni. Dalle dichiarazioni rese dagli ufficiali di P.G. menzionati e dagli appartenenti alla Polizia Penitenziaria all'epoca in servizio presso la Casa Circondariale di Trapani è, infatti, emerso con evidenza che vi erano gravi irregolarità nella gestione del predetto Istituto e che ai detenuti appartenenti ad una selezionata cerchia criminale, e tra questi in primo luogo allo AGATE, erano consentite delle libertà del tutto incompatibili con il regime carcerario, tra cui quelle di avere colloqui anche con persone diverse dagli aventi diritto, persone i cui nomi non venivano neanche annotati nei prescritti registri dei colloqui; di fare telefonate all'esterno anche senza le prescritte autorizzazioni; di venire a contatto tra di loro anche se detenuti in sezioni diverse sia durante i colloqui sia durante gli allontanamenti dalle sezioni, che venivano consentiti al di là di ogni previsione regolamentare. Proprio contro tale sistematica violazione dei regolamenti carcerari il sottufficiale AMICO, di cui si è già detto, aveva inteso agire instaurando non appena attivato una diversa prassi più consona alle prescrizioni, ma tale sua pretesa aveva incontrato l'ostilità dei detenuti, espressasi anche nelle forme irrispettose sopra menzionate.

È dunque evidente che in tale situazione - che venne attenzionata successivamente anche dall'A.G. - fossero assai facili per lo AGATE le comunicazioni con l'esterno e, quindi, il mantenimento di costanti contatti con la sua amministrazione, da cui apprendeva le necessarie informazioni, come quella riguardante l'eliminazione del MINORE, ed alla quale trasmetteva le sue decisioni, come

quelle relative all'uccisione del MONTALTO ed alla messa a disposizione a tale fine di uomini della sua "famiglia" mafiosa.

A prescindere, quindi, dalla competenza dei componenti della commissione provinciale di Trapani, costituita da tutti i capimandamento a deliberare l'uccisione di un Magistrato - competenza da tutti i collaboratori affermata, anche se il BRUSCA ha in modo più equivoco sostenuto che se pure questa era la regola egli non poteva affermare che fosse stata rispettata in occasione dell'uccisione del MONTALTO, di cui doveva essere comunque informato per il necessario consenso oltre al RIINA ed a MILAZZO Vincenzo anche il capo del mandamento nel cui territorio veniva commesso il crimine - la prova della presenza di uomini della "famiglia" dello AGATE all'organizzazione dell'omicidio del Magistrato, anche se non nella fase esecutiva, legandosi con la manifestazione, pure accertata, della volontà omicidiaria dallo stesso espressa ne costituisce un inequivocabile riscontro, perché tutte le predette indicazioni sono convergenti sul ruolo di mandante avuto dallo AGATE, e cioè sull'impulso e sul consenso dallo stesso prestato alla deliberazione di uccidere CIACCIO MONTALTO. Va, pertanto, affermata la penale responsabilità in ordine a tutti i reati ascrittigli dello AGATE a titolo di concorso morale, per avere egli determinato e comunque rafforzato il proposito omicidiario in danno del Magistrato, da cui derivò l'esecuzione dei crimini in esame.

I reati ascritti al RIINA ed allo AGATE vanno unificati col vincolo della continuazione, essendo evidente l'unicità del disegno criminoso nell'ambito del quale sono stati posti in essere.

CR

Capitolo sesto. Le posizioni di MESSINA e ASARO

Per quanto concerne gli imputati MESSINA Antonio e ASARO Mariano, gli elementi processuali a loro carico sono costituiti esclusivamente dalle dichiarazioni dello SPATOLA e del CALCARA e, per il solo ASARO, anche da quelle della FILIPPELLO. Sono state però già rilevate sopra le molteplici ragioni per le quali devono ritenersi non affidabili e prive di reciproca autonomia le dichiarazioni dello SPATOLA e del CALCARA sia quando in linea generale hanno riferito della struttura e dell'organigramma di COSA NOSTRA sulla base di un asserito loro inserimento all'interno di tale sodalizio in realtà insussistente, sia quando hanno più specificamente reso dichiarazioni sui fatti criminosi per cui è processo sul presupposto di conoscenze indirette ricevute da consociati.

Deve inoltre rilevarsi che tali dichiarazioni non solo sono apparse a questa Corte prive del requisito della intrinseca attendibilità e di qualsiasi significativo riscontro esterno ma anche sono state smentite dalle altre emergenze processuali, avendo escluso tutti i collaboratori esaminati che il MESSINA potesse svolgere il ruolo di tramite tra lo AGATE e i referenti esterni di COSA NOSTRA in relazione ad una vicenda così delicata come l'omicidio di un Magistrato, non essendo il MESSINA organicamente inserito in quel sodalizio.

Si impone, pertanto, l'assoluzione del MESSINA da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto.

CR

Analoghe considerazioni valgono per lo ASARO, per il quale lo stesso P.M. ha richiesto l'assoluzione dall'imputazione relativa all'omicidio del MONTALTO, atteso che le dichiarazioni rese da SPATOLA, CALCARA e FILIPPELLO circa l'utilizzazione per il predetto omicidio dell'arma che il L'ALA avrebbe dato in prestito all'imputato costituiscono il frutto di mere illazioni dei dichiaranti summenzionati, che a loro volta avrebbero basato le loro deduzioni su sospetti dello stesso L'ALA - che ovviamente non poteva conoscere particolari di quell'omicidio, essendo in contrasto con il gruppo di COSA NOSTRA che lo aveva organizzato - e il CALCARA anche su confidenze del MESSINA, di cui si è accertata l'estraneità al fatto criminoso.

Nemmeno può essere accolta però la richiesta del P.M. di condanna dello ASARO per la detenzione ed il porto illegali della pistola che il L'ALA avrebbe fornito a quest'ultimo, poiché - oltre alle perplessità in ordine all'accertamento di questo episodio, riferito in termini assai generici dallo SPATOLA e dalla FILIPPELLO ed in termini assai poco plausibili dal CALCARA, che ha parlato di un'arma a tamburo "P" che è invece una pistola semiautomatica - deve anche rilevarsi che i fatti contestati allo ASARO riguardano non già la detenzione ed il porto illegali di una qualsiasi arma, bensì di quella usata per l'omicidio del Magistrato ed in atti non vi è alcun elemento certo che dimostri tale circostanza.

CR

PARTE TERZA

CAPITOLO PRIMO. LE PENE PRINCIPALI

Per quanto concerne gli imputati RIINA Salvatore e AGATE Mariano, dei quali si è ritenuta la penale responsabilità per tutti i reati loro ascritti, nessuno dei criteri di valutazione della pena giustifica la concessione delle attenuanti generiche e la conseguente riduzione della pena edittale prevista.

È invero, **i fatti delittuosi** posti in essere dagli imputati sono di **eccezionale gravità**, sia per **le modalità dell'esecuzione**, in cui si è dispiegata l'efficienza organizzativa sotto il profilo militare della più pericolosa organizzazione criminale di tipo mafioso operante sul territorio nazionale, in grado di disporre anche di un controllo del territorio regionale tale da poter preparare, organizzare ed eseguire un attentato così delatante; sia per la **particolare entità del danno arrecato**, consistito nell'uccisione di un valoroso funzionario dello Stato, danno cui va aggiunto anche il notevole danno sociale provocato dalla commissione di tale efferato omicidio, idoneo ad generare nella popolazione dei territori maggiormente interessati dal fenomeno mafioso un diffuso senso di intimidazione e di insicurezza per la propria incolumità, elementi questi cui spesso si accompagna una generale sfiducia nelle pubbliche istituzioni; sia ancora per la **particolare intensità del dolo**, avendo gli imputati agito con la piena consapevolezza delle conseguenze che sarebbero derivate dalla loro condotta ed avendo avuto tutto il tempo di riflettere sulla portata delle loro azioni ed

eventualmente di recedere, adoperandosi attivamente per evitare il verificarsi dell'evento.

Ed anche la **personalità degli imputati, connotata da una spiccata propensione a delinquere**, dimostra l'inapplicabilità nei loro confronti delle attenuanti generiche, ove si considerino i **moventi particolarmente abietti dell'omicidio**, caratterizzati da finalità di vendetta nei confronti del predetto funzionario dello Stato, colpevole solo di avere svolto con grande tenacia ed impegno i propri doveri istituzionali; **la condotta di vita degli imputati**, organicamente inseriti, anche al di là dei loro precedenti penali e giudiziari, pur assai gravi, nella predetta organizzazione criminale, nella quale rivestivano ruoli di preminenza; **la condotta susseguente al reato**, contrassegnata dalla prosecuzione in modo intenso nell'illecita attività associativa anche dopo tale crimine.

Conforme a giustizia appare, pertanto, determinare nell'ergastolo la pena da infliggere per il più grave delitto di omicidio a RIINA Salvatore ed AGATE Mariano.

cr

CAPITOLO SECONDO. Le pene accessorie ed i provvedimenti consequenziali alle condanne. Ulteriori statuizioni

Paragrafo I. Le pene accessorie

Dalla condanna all'ergastolo conseguono per il RIINA e lo AGATE le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 c.p., dell'interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. e della decadenza dalla potestà di genitori ai sensi dell'art. 34 c.p..

Consegue, altresì, dalla predetta condanna all'ergastolo la pena accessoria prevista dall'art. 36 c.p. della pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Caltanissetta ed in quello in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani Il Comiere della Sera, La Repubblica, Il Giornale di Sicilia e La Sicilia, a cura della Cancelleria e a spese dei predetti condannati.

cr

Paragrafo II. I provvedimenti consequenziali alle condanne

All'affermazione di penale responsabilità degli imputati predetti consegue per legge ex art. 535 c.p.p. anche la loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali e per ciascuno anche quella al pagamento delle spese relative al proprio mantenimento durante la custodia cautelare.

Va, inoltre, disposta la confisca di quanto in giudiziale sequestro probatorio, trattandosi di cose che servirono o furono comunque destinate alla commissione dei reati per cui si procede.

CV

Paragrafo III. Le ulteriori statuizioni

Ai sensi dell'art. 544, 3° co. c.p.p. va fissato in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, in considerazione della gravità delle imputazioni che rende particolarmente complessa la stesura della motivazione.

Durante il termine predetto di giorni novanta vanno sospesi, ai sensi dell'art. 304 primo comma lettera c) c.p.p, i termini di custodia cautelare.

CR

CAPITOLO TERZO. LE STATUZIONI CIVILI

Dall'affermazione della penale responsabilità del RIINA e dello AGATE per il fatto omicidiario consegue anche la loro condanna in solido al risarcimento dei danni derivati da tale fatto delittuoso alle parti civili costituite, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro tempore, nonché Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore.

La sussistenza del danno predetto appare certa nelle sue componenti patrimoniale e morale, ma il medesimo danno non può essere allo stato quantificato, non essendo stati forniti gli elementi certi necessari per la sua determinazione, sicché la relativa liquidazione va rimessa alla separata sede civile.

I predetti imputati devono essere, altresì, condannati in solido alla rifusione delle spese processuali in favore delle predette parti civili, di cui i difensori hanno chiesto la liquidazione in via equitativa e che appare opportuno determinare in lire tremilionicinquecentomila per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A..

CV

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'ASSISE DI CALTANISSETTA

visti gli artt. 530, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 541 cpp

DICHIARA

RIINA Salvatore e AGATE Mariano colpevoli dei reati loro ascritti,
unificati con il vincolo della continuazione,

CONDANNA

i predetti imputati alla pena dell'ergastolo, nonchè al pagamento in
solido delle spese processuali e ciascuno a quelle del mantenimento
durante la propria custodia cautelare.

DICHIARA

RIINA Salvatore e AGATE Mariano interdetti in perpetuo dai
pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà
di genitori.

DISPONE

la pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna
mediante affissione nel Comune di Caltanissetta ed in quello in cui i
condannati avevano l'ultima residenza, nonchè la pubblicazione sui

Cr

giornali quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia", a cura della Cancelleria ed a spese dei predetti condannati.

CONDANNA

RIINA Salvatore e AGATE Mariano al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separata sede giudiziaria civile, in favore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro tempore, e Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, nonché alla refusione in solido delle spese processuali in favore delle predette parti civili, che liquida in lire duemilionicinquecentomila (2.500.000) per onorario difensivo, oltre Iva e Cpa.

ASSOLVE

MESSINA Antonio Salvatore e ASARO Mariano dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto.

ORDINA

l'immediata scarcerazione di MESSINA Antonio Salvatore e ASARO Mariano, se non detenuti per altra causa.

ORDINA

la confisca di quanto in giudiziale sequestro probatorio.

FISSA

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, in considerazione della gravità delle imputazioni.

W

ORDINA


sospendersi, ai sensi dell'art. 304/1 co. lettera c) cpp, i termini di custodia cautelare per il periodo di novanta giorni sopra indicato.

Caltanissetta, 12 giugno 1998

IL PRESIDENTE *estensore*

Dott. Carmelo Zuccaro

Carmelo Zuccaro



REGISTRATO A CALTANISSETTA

il 12 SET. 1998

N. 843 Mod. 41 Vol. 10

esatte lire 83000 all'art. 10181 art. 1

IL DIRETTORE REGGENTE
(*Maria Grazia Raimondi*)



ATTI PRIVATI O
GIUDIZIARI

Assunzione da
di liquidazione in
spese di

Art. 2031

Dom. 6011

Reg. 100 250.000

P.P.

7411

S.P.

Tr. 6491

Cap. 7571

Rolli 580.000

Cl.

Art.

Imp.

Totale 83000

IN

Tot. C. L.

INDICE

INTRODUZIONE. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pag. 1

PARTE PRIMA. ELEMENTI FONDAMENTALI DI PROVA DEL
PRESENTE PROCEDIMENTO. CRITERI DI VALUTAZIONE

CAPITOLO PRIMO

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. L'art. 192 del codice di procedura
penale: i principi generali.

Paragrafo I. Pagg. 2 - 5

Paragrafo II. Pagg. 5 -19

Paragrafo III. Pagg. 19-21

CAPITOLO SECONDO

Le collaboratori nel presente processo

A) CALCARA Vincenzo Pagg. 22- 31

B) SPATOLA Rosario Pagg. 32 -38

C) FERRO Giuseppe Pagg. 39 - 42

D) SINACORI Vincenzo Pagg. 43 -44

E) PATTI Antonio Pagg. 45-46

F) MILAZZO Francesco Pagg. 47-48

G) BRUSCA Giovanni Pagg. 49- 51

H) MESSINA Leonardo Pagg. 52 - 54

CAPITOLO TERZO

U

art. 192 del codice di procedura penale: i riscontri

paragrafo I.

Pagg. 55- 56

paragrafo II.

Pagg. 56- 57

paragrafo III.

Pagg. 57-60

paragrafo IV.

Pagg. 60-62

paragrafo V.

Pag. 63

CR

PARTE SECONDA

CAPITOLO Primo: Il Fatto

Pagg. 64- 66

CAPITOLO Secondo: Gli esiti investigativi

Pagg. 67- 69

**CAPITOLO Terzo: Le dichiarazioni di CALCARA Vincenzo sull'omicidio e la
verifica della validità probatoria delle propalazioni sull'episodio di SPATOLA,
FILIPPELLO e CALCARA**

Pagg. 70 - 77

CAPITOLO Quarto : I moventi dell'omicidio

Pagg. 78 - 87

**CAPITOLO Quinto: La deliberazione ed organizzazione dell'omicidio di
CIACCIO MONTALTO. Le posizioni del RIINA e dello AGATE**

Pagg. 88 - 102

CAPITOLO Sesto: Le posizioni di MESSINA e ASARO

Pagg. 103- 104

Cv

PARTE TERZA.

CAPITOLO Primo. Le pene principali

Pagg. 105-106

CAPITOLO Secondo. Le pene accessorie ed i provvedimenti consequenziali alle condanne. Ulteriori statuizioni

Paragrafo I. Le pene accessorie

Pag. 107

Paragrafo II. I provvedimenti consequenziali alle condanne

Pag. 108

Paragrafo III. Le ulteriori statuizioni

Pag. 109

CAPITOLO Terzo. Le statuizioni civili

Pag.110

CR

IL DISPOSITIVO

INDICE

cr

ANNOTAZIONI

29.9.1998 - comunicato avviso di deposito alla
Corte Generale presso la Corte di Appello sede.

29.9.1998 TrasMESSO estratto della sentenza
della Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di stade per l'annotazione nel registro
delle notizie di reato ai sensi dell'art. 15,
comma) delle norme regolamentari

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. sec. Daniela Natale)

Daniela Natale

22.10.1998 - appello dall'Avv. Gustaforo Tibbe-
ria per Raimo Salvatore

29.10.1998 - appello dall'Avv. Giovanni Augu-
stino per Agata Mariuso

Sentenza irrevocabile e' d. 11.1998 per
Alessandro Antonio Salvatore e Agata Mariuso
comunicata irrevocabilmente dalla sent. al P.M.

Sede (art. 27 Regol. per l'esecuzione del C.P.P.),

la Corte di Amise di Appello con sentenza 20 maggio 2000

conferma la sentenza della Corte di Amise di Caltanissetta del

19 giugno 98 appellata da Raimo Salvatore e Agata Mariuso e condanna

in solido i prolati ripetuti alla pena di reato grave del p. n. l. n. 1431.

La Corte di Cassazione con sentenza del 13/12/01
rigetta i ricorsi e esclude l'incremento in solido
al pagamento delle spese processuali.

Sentenza inoppugnabile l'13/12/01. ⁴ 58. es. 17/12/01

Ord. es. 28/1/02 per come esortato a tulps

Schiede 13/2/02 - ^{e ~~desta~~ due esecuzioni.} CC. 3/04/03 il quale D. Prof.

comp. quali 84004 - 284104.

15/05/03 del all'uff. Lo compi d'reato solo per l'osservazione.